

## SCRITTURA PRIVATA

**ADDENDUM N. 1 AL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA REP 717 DEL 02/02/2021, SOTTOSCRITTO TRA LA SOCIETA' A.T.E.S. S.R.L. E IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE, PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO MUNICIPIO COMUNALE SITO IN VIA DE NICOLA, E DELLA PROGETTAZIONE E FORNITURA/POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA FERMI, VIA GIOVANNI XXIII, SAN GIULIANO MILANESE.**

tra il **COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE**, con sede in via De Nicola 2 - P. IVA 00798940151, rappresentato dall' arch. Matteo Marco Busnelli, Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ambiente e Attività Produttive, nato a Milano il 04/10/1977, che interviene ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e l'**AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - A.T.E.S. SRL**, società in house del Comune di San Giuliano Milanese, con sede a Trezzo sull'Adda, in via Giulio Pastore 2/4 - C.F./P. IVA 05064840969, di seguito denominata anche A.T.E.S SRL o il Concessionario, rappresentata dal proprio Direttore Generale, dott. Ugo Ottaviano Zanello, nato a Milano il 16/06/1962 e domiciliato per la carica presso la società

### PREMESSO CHE

(A) il Comune di San Giuliano Milanese è socio di A.T.E.S. SRL., società "in house" a totale capitale pubblico, con le caratteristiche di cui all'art. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., iscritta nell'elenco di cui all'art. 192 D. Lgs. 50/2016;

(B) con deliberazione n. 30 del 26/06/2019, il Consiglio comunale ha approvato l'adesione alla Società A.T.E.S. SRL e le linee di indirizzo per il nuovo Contratto di servizio con A.T.E.S. SRL Azienda Territoriale Energia e Servizi, finalizzato ad individuare e disciplinare le attività e i servizi da affidare alla Società in coerenza con l'oggetto sociale della medesima, lo schema di Contratto di servizio diretto a regolarne i rapporti per la stagione termica 2019-2020 demandando indirizzo operativo per i Dirigenti d'Area e di Servizio interessati, in base alle rispettive

competenze, i quali dovranno procedere a tutti gli atti inerenti e conseguenti per darne puntuale attuazione;

(C) con deliberazione n. 147 del 16/05/2020, la Giunta Comunale ha emanato le linee di indirizzo per il nuovo Contratto di servizio con A.T.E.S. SRL Azienda Territoriale Energia e Servizi, finalizzato ad individuare e disciplinare le attività e i servizi da affidare alla Società in coerenza con l'oggetto sociale della medesima;

(D) con deliberazione di Giunta Comunale nr. 189 del 13/10/2020 si è proceduto ad approvare, in coerenza con le linee di indirizzo approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 26/06/2019 e successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 4/08/2020 di approvazione del DUP Documento Unico di Programmazione, l'aggiornamento dello schema di Contratto di Servizio tra Comune e A.T.E.S. SRL finalizzato a disciplinare le attività e i servizi di gestione del servizio energia degli immobili comunali da affidare alla suddetta Società per la durata di anni 10 (dieci);

(E) il Comune e A.T.E.S. hanno stipulato in data 02/02/2021, il contratto – REP. n. 717 – avente ad oggetto la concessione mista di beni e servizi per il servizio energia comprensivo di riqualificazione energetica e gestione degli edifici comunali (di seguito il "Contratto"), con durata di anni 10 decorrenti dal 1 Ottobre 2020 fino al 30 settembre 2030;

(F) Come previsto sia dall'art. 5, del Contratto, "Resta facoltà del concedente affidare, anche successivamente alla firma del contratto, la progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico quali ad esempio quelli relativi l'involucro edilizio (cappotto, sostituzione serramenti, isolamento coperture) e più in generale del sistema edificio impianto" che dell'art.2 lettera C, del contratto, "E' facoltà dell'Affidatario richiedere l'inserimento di ulteriori immobili/impianti all'interno del presente contratto unitamente alle attività di cui alla lettera (a), (b) e (c). in tal caso, sarà predisposto un idoneo addendum al presente contratto che ne estenderà l'ambito di applicazione."

(G) ai sensi dell'art. 5 e Art. 2 lettera C del contratto il Comune ha facoltà di affidare, anche successivamente alla firma del Contratto, la progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico quali ad esempio quelli relativi all'involucro edilizio (cappotto, sostituzione serramenti, isolamento

coperture) e più in generale del sistema edificio impianto;

(H) da analisi tecniche svolte in collaborazione tra Ates e l'Ufficio Tecnico Comunale è emersa la necessità ed opportunità di effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica dell'Edificio Municipio Comunale Sito in Via De Nicola 2 oltre che la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura piana della palestra Enrico Fermi in via Giovanni XXIII;

(I) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 15/09/2022 veniva approvato l'affidamento di attività strumentali alla partecipata in house providing Ates srl, oltre alla bozza del presente Addendum atto a definire le modalità di inserimento a contratto degli edifici demandando al responsabile competente, di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali;

(L) con determinazione n. 928 del 10/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in line tecnica il progetto definitivo e affidati i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura piana del Palazzo Comunale - CUP E81B22001420006;

(M) con determinazione n. 736 del 15.09.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in line tecnica il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura piana della palestra Enrico Fermi - CUP E84D22002310006 – CIG 940616119D;

(M) con determinazione n. 812 del 04/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono stati affidati i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura piana della palestra Enrico Fermi – CUP E84D22002310006 – CIG 940616119D;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

tra il Comune di San Giuliano Milanese, rappresentato dall'arch. Matteo Marco Busnelli ed A.T.E.S. S.r.l., come sopra generalizzati, si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1 – PREMESSE**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente addendum n. 1 (di seguito l'Addendum n. 1).

2. Ogni riferimento a clausole ed allegati, ove non diversamente precisato, è fatto alle clausole ed allegati di cui al presente Addendum n. 1.

## **ART. 2 – DEFINIZIONI**

1. Nel presente Addendum n. 1 e in ogni altro documento ad esso relativo, le parole ed espressioni indicate con la lettera maiuscola, ove non diversamente specificato nel presente testo, avranno il significato a loro attribuito nel Contratto rep. 717, stipulato tra le Parti in data 02/02/2021 per l'affidamento in house di interventi di efficientamento energetico al sistema edificio impianti comprese assistenze negli edifici pubblici di proprietà comunale.

## **ART. 3 – OGGETTO**

1. Con la sottoscrizione del presente Addendum n. 1, il Comune di San Giuliano Milanese, come sopra rappresentato, affida alla società Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l., che, come sopra rappresentata, accetta di eseguire, i lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica dell'edificio Municipio Comunale Sito in Via De Nicola oltre che la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura piana della palestra Enrico Fermi in via Giovanni XXIII, San Giuliano Milanese (di seguito i "Lavori"), come da progetti approvati in linea tecnica con determinazione n. 736 del 15.09.2022 e n. 928 del 10/11/2022, alle condizioni previste nel presente Addendum n.1 e nel Contratto, che A.T.E.S. dichiara di conoscere ed accettare.

## **ART. 4 – CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune al Concessionario è stabilito in € 385.889,97 Iva compresa, ripartiti come segue:

### **FOTOVOLTAICO MUNICIPIO**

	Quadro economico
Lavori e forniture	€ 166 552,59
Oneri della sicurezza	€ 4 163,81
Importo totale dei lavori	€ 170 716,41
Somme a disposizione (adeguamento cabina MT/BT) Incluso iva	€ 32 800,00
Spese tecniche (progettazione, pratiche connessione, GSE, UTF e oneri gestione primo anno)	€ 12 936,00
Spese tecniche verifica stato pratiche vvff e loro aggiornamento	€ 4 500,00

Direzione lavori	€ 6 500,00
coordinatore della sicurezza in fase esecuzione CSE	€ 5 000,00
Incentivo funzioni tecniche	
Iva lavori (A1)	€ 17 071,64
Iva spese tecniche (da A3- ad A7)	€ 6 365,92
<b>Totale QE</b>	<b>€ 255 889,97</b>

## FOTOVOLTAICO SCUOLA FERMI

	Quadro economico
Lavori e forniture	€ 95 923,76
Oneri della sicurezza	€ 2 877,71
Importo totale dei lavori	€ 98 801,47
Somme a disposizione	€ 1 871,70
Spese tecniche (progettazione, pratiche connessione, GSE, UTF e oneri gestione primo anno)	€ 7 566,80
Direzione lavori e CSE	€ 8 373,10
Incentivo funzioni tecniche	
Iva lavori (A1)	€ 9 880,15
Iva spese tecniche (da A3- ad A7)	€ 3 506,78
<b>Totale QE</b>	<b>€ 130 000,00</b>

2. Il corrispettivo è determinato a corpo e forfettariamente e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione delle prestazioni di cui al presente Addendum n. 1 a perfetta regola d'arte, in ottemperanza alle normative applicabili ed in conformità al presente Addendum n. 1 e al Contratto.

3. prezzi indicati sono da intendersi aggiornati alla data di emissione della presente procedura ovvero 31 G 2022. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 29 del Decreto Sostegni ter, in caso di aumento o diminuzione superiore al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, si procederà alla compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di tale eccedenza.

4. Il corrispettivo sarà liquidato con le seguenti modalità:

L'importo dell'investimento sarà pagato dal Comune di San Giuliano Milanese in un'unica rata al termine dei lavori.

### **ART. 5 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. La persona autorizzata dalla società A.T.E.S. SRL a sottoscrivere la contabilità,

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute anche per effetto di cessione di credito, esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di imprese, preventivamente riconosciute dal Comune è il dott. Ugo Ottaviano Zanello, Direttore Generale della società.

2. Ove non diversamente disposto mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sulla seguente banca: CREDITO EMILIANO Spa, Filiale di Bergamo (BG)

IBAN: IT 61 I 03032 11100 010000507996

Intestato ad Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. Srl

Il soggetto delegato ad operare è il dott. Ugo Ottaviano Zanello.

3. La società A.T.E.S. SRL è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

4. La Società A.T.E.S. SRL riconosce ed accetta espressamente che in caso di mancato assolvimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente Addendum n. 2 si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### **ART. 6 – TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. I Lavori dovranno essere ultimati entro 60 gg naturali consecutivi decorrenti dalla data di inizio dei lavori.

3. Il Comune si impegna a rendere accessibili e disponibili le aree entro 30 gg naturali consecutivi dalla sottoscrizione del presente Addendum e ad approvare tempestivamente il progetto esecutivo che sarà predisposto nel rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma.

4. In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori imputabile al Concessionario trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, lett. c) del Contratto.

#### **ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni risultanti dagli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui al Progetto Definitivo/Esecutivo, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile,

incluse quelle in materia ambientale di sicurezza e di igiene, nonché delle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 9 del Contratto.

#### **ART. 8 – APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI REGOLAMENTO LAVORI EXTRA CONTRATTO**

1. In conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Lavori Extra Contratto approvato con verbale di assemblea della società in house A.T.E.S. SRL del 04/12/2018, nel caso al termine di lavori si registrassero da parte del Concessionario affidatario dei lavori, economie eccedenti la soglia massima prevista dalla tabella di cui al medesimo regolamento, A.T.E.S. si impegna, previa specifica richiesta del Comune, a realizzare ulteriori interventi in favore del Comune pari ad un valore equivalente all'eccedenza entro il termine massimo di 12 mesi.

2. Ai fini di cui al presente articolo, A.T.E.S. si impegna a trasmettere al Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla redazione del certificato di collaudo, idonea relazione completa di documentazione attestante le spese sostenute, nonché l'integrale documentazione relativa ai Lavori affidati a terzi, comprensiva dei relativi bandi di gara/manifestazione di interesse e dei provvedimenti di aggiudicazione.

#### **ART. 9 – MANUTENZIONE**

1. La Società A.T.E.S. SRL si impegna, per tutta la durata del Contratto, ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Lavori realizzati, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 3.4 del Capitolato di Gestione, facente parte integrante e sostanziale del Contratto, e nel piano di manutenzione dell'opera, facente parte integrante e sostanziale del Progetto Definitivo/Esecutivo.

2. Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo devono intendersi integralmente remunerati dal canone di cui all'art. 12 del Contratto.

#### **ART. 10 – PRESTAZIONI GARANTITE**

1. A seguito dell'esecuzione dei Lavori, A.T.E.S. SRL garantisce al Comune di ottenere per ogni esercizio annuo:

(a) un Risparmio Termico Garantito del 10 % rispetto ai consumi energetici riportati nel presente Addendum 1 che definiscono la baseline di riferimento

per la parte termica e una produzione minima garantita per tutta la durata del contratto residua pari a circa 82.700 kwh/ Anni derivanti dal fotovoltaico realizzato a partire dalla data di completamento degli interventi e di entrata in esercizio dell'impianto. In ragione di quanto al presente paragrafo la baseline di cui all'art. 2 del Contratto Operativo Determinazione Risparmi e Canone e Definizioni delle Baseline, facente parte integrante e sostanziale del Contratto viene aggiornata come segue:

#### **ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Trattandosi di affidamento "in house", ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non viene richiesta la garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 12 – OBBLIGHI ASSICURATIVI**

1. A.T.E.S. ha consegnato alla forma del presente Addendum n. 1, polizza assicurativa di RCT/O n. 5041616QM emessa in data 31.12.2022 e valida fino al 31.12.2023 da SARA Assicurazioni Spa, Agenzia di Cantu', per una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale con massimale per RTC di € 8.000.000,00 per sinistro e RCO per € 8.000.000,00 per sinistro/persona.

#### **ART. 13 – ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI**

1. La verifica, con esito regolare, è stata disposta d'ufficio del Servizio gare, appalti e contratti, attraverso lo strumento del D.U.R.C. on line.

#### **ART. 14 – OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 68 DEL 12.03.1999**

1. A.T.E.S. dichiara di essere in regola rispetto all'applicazione delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 12.03.1999.

#### **ART. 15 – NORME C.C.N.L.**

1. A.T.E.S. SRL si obbliga ad applicare e a far applicare in sede di eventuali gare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del proprio settore per i dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano altresì gli eventuali concessionari/affidatari di A.T.E.S. SRL anche se non siano aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o recedano da esse e

indipendentemente dalla struttura e dimensione del Concessionario/affidatario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

2. La Società A.T.E.S. SRL è responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto e qualora il subappalto sia stato regolarmente richiesto dall'impresa e autorizzato dal Comune.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la società A.T.E.S. SRL a sua volta comunicherà ad eventuali concessionari/affidatari al Concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento al Concessionario/affidatario delle somme accantonate non sarà eseguito sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui al presente paragrafo, il Concessionario/ Affidatario e/o la stessa società A.T.E.S. SRL non possono opporre eccezioni al Comune, né possono avere titolo a risarcimento dei danni.

#### **ART. 16 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

1. Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del presente Addendum n. 1, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltreché nel caso in cui vengano meno i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

2. Il Comune potrà altresì recedere dal presente Addendum n. 1, con le modalità indicate all'art. 109 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, noma che A.T.E.S. dichiara di conoscere ed accettare.

3. Salvo che non sia espressamente disposto dal Comune, la risoluzione del e/o il recesso dal presente Addendum n. 1 non determinerà in via automatica la risoluzione e/o recesso del/dal Contratto.

#### **ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE**

1. È vietata la cessione, in tutto o in parte del presente Addendum n. 1

## **ART. 18 – REGISTRAZIONE**

1. Ai fini della registrazione fiscale le parti chiedono l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, avente il presente contratto, per oggetto, la cessione di beni o la prestazione di servizi soggetti ad IVA.

## **ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Tutti dati personali comunicati dalle Parti sono lecitamente trattati dalle stesso sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

2. Con la sottoscrizione del presente Addendum n. 1, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Addendum n. 1. L'informativa completa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente.

3. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

## **ART. 20 – FORO COMPETENTE**

1. In conformità al disposto di cui all'art. 15 del Contratto, tutte le controversie tra il Comune e la partecipata A.T.E.S. SRL, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere in relazione al Contratto e/o al presente Addendum n. 1 sono devolute in via esclusiva ed inderogabile al Foro di Milano.

2. È esclusa la competenza arbitrale.

## **ART. 21 – UNICITA' DEL CONTRATTO**

1. Il presente Addendum n. 1 costituisce con il Contratto il complesso delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti, essendo tesi alla realizzazione di un'unica operazione negoziale.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Addendum n. 1, trova integrale applicazione la disciplina del Contratto REP 717 DEL 02/02/2021, stipulato tra comune di San Giuliano Milanese ed A.T.E.S. SRL srl e di

cui il presente Addendum a far data dalla stipula viene a costituirne parte integrante e sostanziale

Il presente Addendum al Contratto REP 717 DEL 02/02/2021 si compone di dieci pagine e cinque righe di una undicesima facciata.

San Giuliano Milanese, 03 agosto 2023

per il Comune di San Giuliano Milanese

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO,

AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

arch. Matteo Marco Busnelli

per A.T.E.S. SRL

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Ugo Ottaviano Zanello